

SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO
EILIZIA PRIVATA E URBANISTICA
DEI COMUNI DI CLES - DAMBEL – SANZENO

L'anno DUAMILADICIASSETTE il giorno TRE del mese di FEBBRAIO fra i signori:

1. **Mucchi Ruggero**, Sindaco del **Comune di Cles**, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Cles, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale di Cles n. **5** del **31.01.2017**, esecutiva ai sensi di legge;
2. **Pellizzari Paolo**, Sindaco del **Comune di Sanzeno**, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Sanzeno, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale di Sanzeno n. **1** del **31.01.2017**, esecutiva ai sensi di legge;
3. **Polastri Carlo** Sindaco del **Comune di Dambel**, , domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Dambel, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale di Sanzeno n. **1** del **30.01.2017** esecutiva ai sensi di legge;

VISTI:

- la L.P. 16 giugno 2006, n.3;
- la deliberazione della Giunta provinciale n.1952 del 9 novembre 2015;
- l'art.59 del DPR n. 1.2.2005 n.3/l e ss.mm.
- il progetto di riorganizzazione intercomunale dei servizi condiviso il 29 giugno 2016 dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Cles, Dambel e Sanzeno;

tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Generalità

1. La premessa narrativa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente convenzione e sono destinati alla sua interpretazione.

Articolo 2 Costituzione ufficio per la gestione associata servizio tecnico - settore edilizia privata e urbanistica

1. I comuni di Cles, Dambel e Sanzeno costituiscono un ufficio edilizia privata e urbanistica, ai sensi della Legge Provinciale n.3 del 16.06.2006.
2. La struttura associata anzidetta assume la denominazione di "Gestione associata del servizio tecnico - settore edilizia privata e urbanistica dei Comuni di Cles - Dambel - Sanzeno", fermo restando che, in base alle esigenze di servizio, il personale potrà effettuare attività lavorativa presso le sedi dei comuni di Dambel e Sanzeno.
3. La sede principale dell'ufficio è stabilita presso gli uffici del Comune di Cles al quale, per motivi di mera efficacia gestionale, è conferito il ruolo di referente e coordinatore (ente capofila).

Articolo 3 Obiettivi della Convenzione

1. I comuni perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e comportamentali e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio edilizia privata e urbanistica.
2. A tali fini l'ufficio associato, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni ente, provvede compatibilmente con le necessità:
 - allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive amministrazioni;
 - all'adozione di procedure uniformi;
 - allo studio ed all'individuazione di modulistica unificata in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata l'uniformazione;
 - allo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica professionale;
 - alla omogeneizzazione delle procedure e dei sistemi informatici.
3. I Comuni di Dambel e Sanzeno si doteranno nel corso del 2017 del sistema gestionale informatico INFOR; sarà quindi necessario un periodo di tempo nel quale procedere al trasferimento dei dati, all'allineamento delle procedure e alla formazione del personale. La gestione associata sarà pienamente operativa nel momento in cui sarà del tutto funzionante il sistema gestionale informativo INFOR.
4. Rimangono completamente in capo ad ogni singolo comune:
 - il trasferimento dei dati dai programmi attualmente in uso nei comuni di Sanzeno e Dambel al programma INFOR;
 - la predisposizione degli strumenti urbanistici.

Articolo 4 Utilizzo del personale

1. Si riporta l'attuale dotazione del servizio tecnico - settore edilizia privata e urbanistica in gestione associata:
 - 1 funzionario categoria D con responsabilità del servizio tecnico - settore edilizia privata e urbanistica
 - n.2 categoria C evoluto - tecnici
 - n.1 categoria C livello base 24 ore
 - n.1 categoria C livello base 26 ore
 - n.1 categoria B livello evoluto 28 ore
2. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale costituente l'ufficio in argomento, si conviene l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli enti associati. Si pattuisce che il rapporto organico degli addetti all'ufficio sia posto in essere con il comune di rispettiva appartenenza, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i comuni associati. Il rapporto organico trova la sua disciplina, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella legge e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del comune di appartenenza; il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente atto.
3. Il responsabile dell'ufficio associato è individuato nel responsabile del servizio tecnico – settore edilizia privata e urbanistica del comune di Cles, il quale si avvale di tutto il personale assegnato direttamente e indirettamente al servizio tecnico di Cles, Dambel e Sanzeno. Per quanto riguarda tutte le ulteriori attribuzioni del servizio tecnico – settore edilizia privata e urbanistica, si rinvia alla Conferenza dei Sindaci la programmazione di tutte le attività e il monitoraggio dell'avvio nel rispetto del progetto di riorganizzazione intercomunale dei servizi condiviso il 29 giugno 2016

dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Cles, Dambel e Sanzeno. Si prevede comunque che la piena operatività della gestione associata potrà essere raggiunta non prima di 18 mesi, poiché, come già segnalato nel progetto citato, il servizio tecnico – settore edilizia privata e urbanistica comprende materie diversificate, vi è quindi la necessità di conoscere tutte le problematiche prendendo in mano un settore alla volta, così da organizzare al meglio il servizio.

4. I compensi incentivanti la produttività saranno attribuiti agli addetti all'ufficio sulla base dell'accordo decentrato dell'ente di rispettiva competenza, fermo restando l'impegno di provvedere alla uniformità degli stessi, onde evitare disparità di trattamento.
5. I comuni partecipanti si impegnano a fornire il personale necessario avvalendosi di professionalità interne allo scopo di assicurare la gestione continuativa del servizio per tutta la durata della convenzione sulla base di quanto previsto nei successivi commi.
6. I costi per eventuali sostituzioni o reintegrazioni di personale sono a carico dei comuni nel cui organico è inserito il personale da sostituire o integrare nel caso di cessazione.
7. I comuni aderenti potranno avvalersi del personale del comune di Cles, compatibilmente con le esigenze di servizio del comune capofila, previo accordo della Conferenza permanente dei Sindaci e con rimborso delle spese a seguito di rendicontazione dell'attività svolta.

Articolo 5 Ripartizione dei costi di gestione ordinaria dell'ufficio

1. I rapporti finanziari dipendenti dalla presente convenzione vengono regolati, fra le parti, nel seguente modo: la quota di spesa a carico di ciascun comune si assume pari al costo sostenuto dai medesimi per il personale messo a disposizione della gestione associata; il Comune di Dambel rimborserà al Comune di Sanzeno n.2 ore a settimana per un dipendente di categoria C evoluto. Qualora uno dei comuni aderenti si avvalga del personale di altro comune aderente, ciò avverrà previo accordo della conferenze dei sindaci e con rimborso delle spese a seguito di rendicontazione dell'attività svolta.
2. **La spesa per la compartecipazione all'utilizzo del responsabile del servizio tecnico - settore edilizia privata e urbanistica viene determinata sulla base della contrattazione collettiva e dei criteri fissati in sede di Conferenza permanente dei Sindaci.**
3. Le amministrazioni si impegnano ad effettuare le opportune integrazioni e verifiche ai criteri di ripartizione sopra individuati: eventuali modifiche dovranno essere discusse in sede di Conferenza dei Sindaci e poi sottoposte all'esame ed all'eventuale approvazione di ciascun consiglio comunale come ogni altra ipotesi di modifica della convenzione medesima.

Articolo 6 Conferenza permanente dei Sindaci

1. I Comuni convenzionati concordano di istituire una conferenza permanente dei Sindaci per indirizzare e seguire lo svolgimento dell'attività dell'ufficio, presieduta a turno e per la durata di un anno, da ciascun Sindaco.
2. Spetterà alla conferenza individuare le possibili convergenze di natura regolamentare al fine di rendere omogenee le procedure, ferma restando l'autonomia del singolo ente di poter adottare autonomamente discipline specifiche per la gestione del territorio.
3. Spetterà altresì al suddetto organismo stabilire gli obiettivi e le priorità dell'ufficio sulla base delle indicazioni del responsabile dell'ufficio stesso, **nonché individuare un sistema di flessibilità di orario di apertura al pubblico, compatibile con il personale in servizio.**
4. La conferenza dei Sindaci è tenuta a verificare, congiuntamente alle unità del personale interessate, almeno una volta l'anno, l'andamento dell'ufficio.

Articolo 7 Funzioni del Segretario generale

1. Il Segretario generale dei comuni e/o un suo incaricato svolgono funzioni di assistenza e consulenza tecnico-giuridica nell'ambito dell'attività del proprio ente di appartenenza.

Articolo 8 - Durata

1. La durata della presente convenzione è stabilita in dieci anni, **eventualmente rinnovabile alla scadenza con provvedimento espresso.**
2. **I comuni si obbligano, appena concluso il terzo anno , ad effettuare una verifica puntuale sulla efficacia, economicità ed utilità della gestione associata, nonché sulla necessità di proseguirla.**
3. Ciascun comune aderente potrà recedere durante il periodo di validità della convenzione con istanza adottata con delibera consiliare che prevede il ripiano di eventuali partite debitorie a carico, con riferimento al precedente art.5.
4. Il recesso, da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente, avrà effetto a partire dal 1^o gennaio dell'anno successivo.
5. Qualora il recesso sia disposto poiché uno o più comuni coinvolti intende aderire ad altro progetto di gestione associata o a un progetto di fusione, l'Assemblea dei sindaci delinea un passaggio graduale delle competenze volto a garantire la continuità e l'efficienza del servizio.

Articolo 9 Risoluzione delle controversie

1. Ferma restando la facoltà di adire le vie legali nelle forme di legge, gli enti firmatari del presente accordo si impegnano ad addivenire alla risoluzione di eventuali controversie prioritariamente in via bonaria attuando le forme di consultazione di cui all'articolo 6.

Articolo 10 disposizioni finali

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale valida alla data odierna.

Il Sindaco del Comune di Cles	Il Sindaco del Comune di Dambel	Il Sindaco del Comune di Sanzeno
-------------------------------	---------------------------------	----------------------------------